

**AL COMANDO PROVINCIALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA DI PADOVA  
COMPAGNIA DI CITTADELLA**

La sottoscritta [REDACTED]  
[REDACTED] residente a Castelfranco Veneto (TV), via [REDACTED];

**ESPONE QUANTO SEGUE**

In data 15.04.2016 mi veniva notificato il **VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N. 10004 (N. registro 1615797/2016 Data di verbalizzazione 02.03.2016)**, con il quale il Distretto di Polizia Locale PD1A mi contestava la violazione dell'art. 142, comma 8 del D.Lvo 285/92, asserendo che il conducente del veicolo targato ER365LG avrebbe percorso la strada "*... Fontaniva-SS53-Km 17+870 Dir. VI-TV ove vige il limite di velocità di 70 Km/h, superando così il limite imposto di 14,00 Km/h (velocità netta accertata 84,00 Km/h). La velocità è stata determinata ai sensi dell'art. 345/2 comma D.P.R 16/12/1992 n. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 12/09/1996 n. 610 considerando la riduzione del 5% della velocità, minimo 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione TRAFFIPHOY III SR-Photor &V matricola nr. 60666 – SIT n. J822/15, omologato con decreto del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4130 del 24.12.2004 ..." (doc.1).*

In realtà dalla mera analisi del sopracitato decreto ministeriale (doc.2) si evince che nessuna omologazione è stata concessa a favore del dispositivo di rilevamento della velocità denominato TRAFFIPHOY III SR-Photor &V matricola nr. 60666 – SIT n. J822/15. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il predetto decreto si è limitato solamente ad **approvare** l'apparecchiatura TRAFFIPHOY III SR-Photor &V, senza

decretare alcunché in merito alla c.d. omologazione del dispositivo in oggetto, come si evince dall'art. 1 del decreto stesso (cfr. doc.2).

A tal proposito giova evidenziare che il Codice della Strada, in tema di rilevamento della velocità tramite apparecchiature automatiche, prevede non solo l'obbligo di approvazione dei singoli dispositivi elettronici ex art. 345 (Regolamento di attuazione delle norme del C.d.S.), ma sancisce altresì l'obbligo di omologazione delle apparecchiature stesse: ***“per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”*** (cfr. art. 142, co. 6 C.d.S.).

Per ragioni di chiarezza è doveroso, infatti, evidenziare che la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di “omologabilità”, in quanto i termini “APPROVAZIONE” ed “OMOLOGAZIONE” sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente sono, in realtà nel campo del Codice della Strada, delle nozioni del tutto differenti.

In effetti, la c.d. “APPROVAZIONE” è la dichiarazione emessa dal competente ufficio ministeriale di idoneità ad un'apparecchiatura, riferita ad un progetto di realizzazione sia di un nuovo manufatto, o ad un progetto di trasformazione di altro già esistente, mentre “l'OMOLOGAZIONE” è la dichiarazione emessa dal competente ufficio ministeriale di idoneità all'esercizio riferita ad un'apparecchiatura già realizzata, finita e potenzialmente funzionante, la quale può essere data sia su apparecchiature già approvate che su apparecchiature mai approvate.

A mero titolo esemplificativo si precisa che nel nostro territorio sono presenti/esistenti degli apparecchi-rilevatori di velocità cosiddetti “autovelox” in grado di rilevare

infrazioni al codice della strada, sia ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. (controllo della velocità), che ai sensi dell'art. 146 stesso codice (controllo semaforico ecc. ecc.), per tali apparecchiature è fatto divieto di utilizzazione congiunta.

Ebbene rispetto a tali strumenti, nel codice della strada e nel relativo regolamento, comprese leggi integrative in materia di accertamenti, non vi sono particolari prescrizioni per quanto attiene l'accertamento per il passaggio con il semaforo indicante luce rossa, corsie di emergenza, sorpasso, ecc., in questi casi, l'approvazione o l'omologazione ai sensi dell'art. 45 comma 6 in relazione all'art. 192 comma 3 stesso codice, ai fini della validità della prova sono equivalenti, diversamente, quando viene utilizzato per l'accertamento della velocità soggiace alla prescrizione prevista dall'art. 142, comma 6 C.d.S. che pone alla base dell'accertamento, appunto, l'omologazione.

Di poi, occorre evidenziare che il dispositivo elettronico sopra citato oltre a non essere stato debitamente omologato, non è stato sottoposto alla c.d. procedura di taratura/revisione periodica, in quanto sul verbale di contestazione *de quo* non sono stati riportati gli estremi (numero pratica, data, ecc.) della documentazione attestante l'ultima revisione/taratura dell'apparecchio stesso.

Sul tema, occorre fare rinvio alla recente Sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, con la quale si è specificato che **gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade devono essere necessariamente revisionati periodicamente, altrimenti sono irregolari e le multe che derivano da un loro rilevamento sono da considerarsi illegittime.**

Detta sentenza ha stabilito precisamente che l'art. 45, comma 6, C.d.S. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che tutti gli apparecchi di rilevamento automatico della velocità autovelox debbano essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Sulla scorta di siffatte considerazioni, in data 30.04.2016 quindi inviavo una raccomandata al Comando di Polizia Locale di Cittadella contestando la mancata omologazione dell'autovelox di Fontaniva in argomento, in particolare contestando la mancanza dei certificati di legge (omologazione) per l'installazione e l'utilizzo dello stesso (doc.3).

Successivamente, con missiva datata 05.05.2016, il Comando di Polizia Locale mi rispondeva asserendo che il dispositivo utilizzato per l'accertamento della velocità era in regola essendo stato APPROVATO con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (doc.4).

Già dalle parole utilizzate dalla Polizia Locale di Cittadella emerge la contraddizione dei due termini utilizzati "OMOLOGAZIONE" ed "APPROVAZIONE", laddove dapprima nel verbale di contestazione si legge che il dispositivo TRAFFIPHOY III SR-Photor & V matricola nr. 60666 – SIT n. J822/15 sarebbe stato **OMOLOGATO** (cfr. doc.1), mentre poi nella lettera di risposta si precisa che il suddetto dispositivo non è stato omologato, bensì **APPROVATO** dal relativo Decreto ministeriale (cfr. doc. 4).

Richiamando la normativa sopra citata è evidente che la mera approvazione non basta per utilizzare l'autovelox e così sanzionare il superamento della velocità, essendo necessaria l'OMOLOGAZIONE del dispositivo autovelox in argomento, precisando che avverso il verbale *de quo* ho presentato altresì ricorso ex art. 204-bis C.d.S. avanti al Giudice di Pace di Padova al fine di far valere anche sotto l'aspetto amministrativo le contestazioni di cui sopra; procedimento rubricato al n. 2762/2016 R.G. e con prima udienza fissata per il prossimo 20.09.2016.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta [REDACTED]

**CHIEDE**

che l'intestato Comando trasmetta il presente esposto alla Procura della Repubblica di Padova, competente per territorio, nonché compia tutte le indagini necessarie al fine di accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili a carico del **DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A, avente sede centrale a Cittadella (PD), Piazza Pierobon n. 1**, fattispecie penalmente rilevanti in relazione all'utilizzo del dispositivo autovelox denominato "***TRAFFIPHOY III SR-Photor &V matricola nr. 60666 – SIT n. J822/15, installato lungo la strada Fontaniva-SS53-Km 17+870 Dir. VI-TV***", procedendo, in caso affermativo, nei confronti del medesimo ovvero nei confronti di chi dovesse risultare l'effettivo responsabile, ravvisandosi sin d'ora varie ipotesi delittuose, tra cui l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale (artt. 479-480 c.p.), nonché la truffa (art. 640 c.p.). Con espressa riserva di costituirmi parte civile nell'eventuale successivo procedimento penale.

Chiedo inoltre, ai sensi dell'art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p., circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 10004 - N. registro 1615797/2016 Data di verbalizzazione 02.03.2016;
- 2) Decreto Ministeriale n. 4130 del 24.12.2004;
- 3) Lettera raccomandata a/r 26.04.2016;
- 4) Risposta Polizia Locale Cittadella 05.05.2016.

Con osservanza.

Cittadella, 06 giugno 2016

- XXXXXXXXXX -